

“Criteri e i principi per l’individuazione dei percorsi mountain bike” (ex art. 11bis, comma 5, legge regionale n. 24/2009 e ss.mm.ii.)

1. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI MOUNTAIN BIKE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis, comma 7, della l.r. 24/2009 e dell’art. 5, comma 2, della l.r. 16/2017, **entro centoventi giorni dall’approvazione del presente documento** i Comuni e gli enti di gestione delle aree protette individuano i percorsi mountain bike (di seguito “MTB”) secondo i criteri e le modalità indicate nei paragrafi seguenti, nonché nella normativa regionale, statale e comunitaria di riferimento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

I percorsi destinati alla pratica MTB sono itinerari all’aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 bis della legge regionale 24/2009, tali percorsi si dividono in:

- a) **percorsi su strade carreggiabili**: percorsi su strade di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettano il transito ad automezzi a trazione integrale quali jeep e simili (IntesaGis 1N1007 - “Intesa Stato – Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale”);
- b) **percorsi su sentieri o mulattiere**: percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;
- c) **percorsi su singola traccia (single track)**: percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle MTB;
- d) **bike park**: aree con percorsi organizzati e/o strutture attrezzate per la pratica esclusiva (stagionale nel caso di comprensori sciistici) della MTB. La pratica delle discipline di discesa pura (*downhill*) può essere svolta solo in tali aree.

I percorsi, come disposto dal comma 2 dell’articolo 11 bis della legge regionale 24/2009, possono essere a **TRANSITO MISTO**, ossia liberamente accessibili (salvo diverso provvedimento assunto ai sensi del successivo punto 4) a MTB, pedoni e praticanti trekking a cavallo, nei seguenti casi:

- sulle **strade carreggiabili**, come definite alla precedente lettera a);
- su **sentieri o mulattiere di uso pubblico**, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti assunto dal sindaco del Comune interessato;
- su **sentieri o mulattiere di proprietà privata** in cui non è dimostrabile l’uso pubblico, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi;

oppure, possono essere a **TRANSITO ESCLUSIVO delle MTB** sui seguenti percorsi:

- singole tracce (*single track*), con l’obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine della traccia e agli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi;
- ricadenti all’interno dei **bike park**, con l’obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine della traccia ed in prossimità degli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI PERCORSI MTB, DEI BIKE PARK E LORO REGOLAMENTAZIONE

3.1 Individuazione di specifici percorsi ad uso esclusivo delle MTB da parte di enti locali

La legge regionale n. 24/2009, come modificata dall'art. 1 della l.r. 16/2017, prevede che i **Comuni** e gli **enti gestori** delle **aree protette** possano individuare percorsi ad uso esclusivo delle MTB, sentito il **Comitato Regionale** della **Federazione Ciclistica** e dopo averne comunicato il tragitto ai proprietari interessati e non averne ricevuto alcun diniego al passaggio da parte degli stessi. Nella fattispecie l'ente o gli enti interessati formalizzano mediante proprio provvedimento il percorso, provvedendo a segnalarlo adeguatamente e ad assicurarne la manutenzione e/o individuando uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione del percorso o dei diversi tratti del percorso.

A tale scopo gli enti locali proponenti possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso o anche realizzare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo (associazioni MTB, gruppi sportivi, pro loco, ecc.) al fine di assicurare la gestione e la manutenzione del percorso; gli stessi soggetti sopra indicati potranno farsi parte attiva per proporre agli enti locali, sulla base della propria competenza tecnica e tenuto conto delle attività di interesse collettivo in campo sportivo-ricreativo svolte sul territorio, idonei percorsi MTB, ai fini della loro formale individuazione da parte degli enti locali interessati alla proposta.

3.2 Percorsi ad uso esclusivo delle MTB: autorizzazione e soggetti gestori

Ai sensi dell'art. 11 bis, comma 8, della l.r. 24/09, i Comuni rilasciano l'autorizzazione per la realizzazione dei percorsi ad uso esclusivo delle MTB proposti successivamente alla individuazione di cui al punto 3.1.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, può essere indetta conferenza di servizi (*) ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

I Comuni delle aree protette autorizzano i percorsi MTB: a seguito di proposta formulata dal soggetto gestore dell'area protetta, su autonoma iniziativa, previo assenso del soggetto gestore dell'area protetta, su richiesta formulata da un soggetto privato (o ente a carattere collettivo) che si candida alla gestione dei percorsi stessi, previo assenso del soggetto gestore dell'area protetta.

Le autorizzazioni ricadenti in area parco sono soggette al nulla osta previsto ai sensi dell'art. 21, comma 2, della l.r. 12/1995.

I percorsi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e delle norme per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Con riferimento ai tracciati che si estendono sul territorio di più Comuni, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata dal soggetto richiedente presso il Comune nel cui territorio ricade in maniera prevalente il tracciato; quest'ultimo provvederà a svolgere l'istruttoria della domanda, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, acquisendo le relative autorizzazioni anche mediante l'indizione di conferenze di servizi.

Il provvedimento di autorizzazione del percorso viene rilasciato dal Comune **entro 90 giorni dalla presentazione della domanda**, e della relativa documentazione, da parte del soggetto richiedente.

Per gestore dei percorsi ad uso esclusivo MTB si intende il soggetto – o l'insieme di soggetti associati – preposto alla manutenzione del percorso e all'adempimento, anche su specifica prescrizione del Comune, degli obblighi cautelari (segnaletica).

Tale **responsabilità gestionale** può essere esercitata da un unico soggetto per l'intero percorso MTB, oppure può essere esercitata da diversi soggetti, privati o pubblici, ciascuno con riferimento ad un tratto specifico del percorso (es. una o più società impiantistiche per i tratti di tracciato sciabile; Associazioni MTB per altri tratti del percorso).

In ogni caso dovrà essere assicurato l'obbligo di manutenzione dell'intero percorso.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il soggetto proponente l'itinerario dovrà presentare una domanda completa della documentazione di seguito indicata:

- relazione tecnica a firma di professionista abilitato, con indicazione della tipologia e della classificazione di difficoltà del percorso, sulla base dei criteri indicati al punto 4;
- elenco e indicazione progressiva della posizione e tipo dei cartelli informativi, definita in base alla tipologia e alla classificazione del percorso;
- corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 dalla quale si evinca chiaramente il tracciato dei percorsi MTB e le interferenze con la viabilità principale e con la viabilità mista secondaria (compresi gli eventuali percorsi escursionistici presenti);
- sviluppo altimetrico del percorso;
- descrizione e schemi di eventuali opere e manufatti necessari;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Maurizio Robello)

26/09/2018 (Dott. Roberta Rossi)

- programmazione della manutenzione annuale, avendo cura di specificare:
 - i soggetti responsabili, per l'intero percorso, o per diversi specifici tratti dello stesso;
 - gli interventi realizzati nella fase di apertura, esercizio e chiusura del percorso;
- dichiarazione attestante la disponibilità dei suoli;
- ulteriore eventuale documentazione necessaria quale parte integrante del procedimento autorizzativo (ad es., ex art. 6, comma 2, della l.r. 28/2009);
- traccia GPS del percorso con individuazione delle intersezioni con la viabilità esistente.

La stessa documentazione dovrà essere prodotta anche per gli itinerari individuati direttamente dai comuni.

Qualora l'itinerario sia proposto e gestito da più soggetti, può essere delegato alla presentazione della domanda di autorizzazione un unico soggetto, il quale opera in nome e per conto degli altri.

Il gestore dispone presso i punti d'accesso al percorso, in modo visibile agli utenti, la **segnaletica relativa al percorso**, nonché le **regole di condotta dell'utente**, sulla base di quanto indicato al successivo punto 6.

I Comuni interessati dal tracciato, per quanto di loro competenza, provvederanno alla sistematica verifica della puntuale esecuzione delle prescrizioni disposte al soggetto gestore e avranno la possibilità di revocare l'autorizzazione senza alcuna penalità per l'ente pubblico se le prescrizioni non dovessero essere osservate.

() Al fine di meglio chiarire il rapporto tra i diversi tipi di conferenze e il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche disciplinato dall'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, il Consiglio di Stato ha confermato che in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione che richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione, il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte, è considerato un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo.*

3.3 Bike park: autorizzazione, soggetti gestori e regolamentazione

Il *bike park* è costituito da un comprensorio di percorsi e attrezzature destinate esclusivamente alla pratica della MTB ed in particolare del *downhill* o, più genericamente, delle discipline cd. "gravity".

I *bike park* devono essere progettati, anche su indicazione del **Comitato Regionale della Federazione Ciclistica**, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e delle norme per il contrasto al dissesto idrogeologico, tenuto debitamente conto della *performance* ambientale generale (**).

Per gestore del *bike park* si intende il soggetto – o l'insieme di soggetti associati – a carattere privato, pubblico o con diverso profilo giuridico, identificato quale responsabile della gestione del *bike park* per il quale viene richiesta l'autorizzazione. Le responsabilità dell'esercente riguardano la funzionalità e la manutenzione dei percorsi e delle strutture nonché quella degli eventuali impianti ed edifici presenti. Il gestore adotta altresì ogni altra cautela atta a garantire la sicurezza dell'attività sportiva, avendo particolare riguardo agli obblighi normativi relativi all'apposizione della segnaletica.

Il gestore, in qualità di erogatore di servizi agli utenti (*) attraverso la stipulazione di un "contratto atipico di fruizione del *bike park*" è assoggettato a responsabilità che sono legate alle condizioni di sicurezza delle aree dove il biker esegue le proprie performance sportive e ricreative.

Qualora il *bike park* non sia interamente delimitato con apposita recinzione, la segnaletica di cui al successivo punto 6 dovrà essere integrata con apposita palinatura posta sui confini dello stesso. In caso di presenza di fauna selvatica, la segnaletica di cui al successivo punto 6 dovrà essere altresì integrata con avvisi di pericolo per i biker.

Al fine dell'ottenimento della necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 11 bis della l.r. 24/09, il soggetto proponente il *bike park* dovrà presentare la documentazione progettuale indicata al precedente punto 3.2, oltre alla documentazione integrativa richiesta dal Comune competente.

() Alcune figure quali l'accompagnatore/istruttore MTB, non sono ancora considerate dalla normativa nazionale né da quella regionale; ciò mette in evidenza la responsabilità civile gravante su queste figure dall'incerto status professionale in relazione a infortuni di allievi e di terzi danneggiati da questi ultimi nel tempo in cui sono sotto la vigilanza dei propri istruttori.*

*(**) Cfr. "Linee guida ambientali per bike park" al seguente indirizzo internet:*

<http://www.cimonebikepark.com/website/wp-content/uploads/2011/04/LineeGuidaKona.pdf>

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Maurizio Robello)

26/09/2018 (Dott. Roberta Rossi)

4. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ALL'UTILIZZO DEI PERCORSI A TRANSITO MISTO

Il transito su percorsi di cui al precedente punto 2, lettera b), è regolamentato dai Comuni competenti o dagli enti di gestione delle aree protette sulla base dei seguenti criteri:

- ✚ intensità di frequentazione del percorso (transiti stimati o conteggiati con prevalenza di pedoni o dei biker, percorsi di preminente interesse turistico-escursionistico)
- ✚ interesse storico, culturale e ambientale del percorso.

In base a tali criteri, o ad altri adeguatamente motivati in relazione alle caratteristiche fisiche del percorso, il sindaco del Comune competente valuterà se emettere apposita ordinanza (sia per le strade comunali sia per le vicinali – art. 2, comma 6, lettera D) [d.lgs. 285/1992](#)) volta a regolamentare il transito, ovvero, dove necessario, a vietare il transito alle MTB su tali percorsi.

Nei territori ricadenti in area protetta, tali provvedimenti dovranno essere assunti conformemente ai regolamenti di fruizione, d'intesa con il soggetto gestore dell'area protetta.

Eventuali provvedimenti restrittivi dovranno essere resi noti obbligatoriamente con apposita segnaletica posta all'inizio e alla fine dei percorsi e ai principali bivi.

In merito ai percorsi per i quali non siano ritenuti necessari specifici provvedimenti volti a regolamentarne la fruizione, il Comune territorialmente competente o il soggetto gestore dell'area protetta nel caso in cui tali percorsi ricadano nel proprio territorio, sentiti anche gli eventuali soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 24/09, valutano l'opportunità di apporre segnaletica volta a:

- ✚ avvisare i pedoni della presenza e transito delle MTB lungo il percorso;
- ✚ rammentare ai biker le norme di comportamento con particolare riguardo all'obbligo di concedere la precedenza ai pedoni ex art. 11bis, comma 2, l.r. 24/2009;
- ✚ indicare l'eventuale senso di marcia da rispettare.

5. CRITERI DI CARATTERE GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI MTB

I percorsi per la pratica della MTB, in particolar modo per quanto concerne le discipline *cross-country*, anche a praticate con MTB a pedalata assistita, e più in generale del ciclo-escursionismo, vanno individuati con l'obiettivo di permettere al biker di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale con il fine di garantire la visita e la conoscenza di molteplici emergenze naturalistiche e paesaggistiche nell'ambito, di norma, di una giornata. Devono essere privilegiati i percorsi che interessano elementi di valore paesaggistico, storico, culturale, sportivo e naturalistico.

Tali percorsi dovranno preferenzialmente interessare uno o più tematismi del territorio - paesaggistici, culturali, antropologici e naturalistici - con l'intento di giungere alla creazione di una dotazione di percorsi sufficientemente diversificata per i diversi interessi culturali e le diverse competenze sportive degli utenti.

Particolare rilievo va posto inoltre alla creazione di possibili collegamenti tra i vari percorsi nell'ottica della realizzazione di circuiti più estesi, sovra-comunali con finalità di esplorazione e visita pluri-giornaliera, per una maggiore conoscenza dei territori interessati e con elevato potenziale sportivo e turistico. Per la realizzazione dei circuiti estesi è possibile includere anche tratte su strade asfaltate, purché a bassa frequentazione di autoveicoli. Vanno inoltre privilegiati i percorsi su terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all'uso ripetuto per MTB o che possa essere reso idoneo con modalità naturali mediante l'applicazione e l'utilizzo di materiali autoctoni rivenuti sul luogo e riducendo al minimo l'alterazione alla conformazione naturale del terreno.

Va posta particolare attenzione alla corretta informazione all'utente sulle difficoltà e caratteristiche del percorso, tenendo conto che l'offerta di questi percorsi è indirizzata a persone che già dispongono di idonea attrezzatura per il loro utilizzo e quindi necessaria competenza ciclistica. Infatti vi è una evidente progressione di competenza nel passaggio dall'uso personale della bicicletta per

mobilità urbana, su strade asfaltate, al suo utilizzo fuori strada e su percorsi a fini escursionistici per i quali è anche richiesto oltre alla competenza e il mezzo adatto, anche una base di allenamento e preparazione fisica per la possibile estensione e superamento delle difficoltà del percorso.

I nuovi tratti di percorso andranno realizzati, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana ai sensi dell'art. 11 bis, comma 7 della L.R. 24/09, con l'obiettivo di mantenere sempre il ciclista al loro interno garantendo così il minore danno ambientale possibile.

Per la realizzazione vanno utilizzati idonei accorgimenti per ridurre l'erosione e limitare la velocità ai fini della sicurezza degli utenti.

La progettazione dei nuovi percorsi dovrà tener conto, in sintesi, dei seguenti criteri ed accorgimenti tecnici:

- mitigazione degli impatti visivi,
- sicurezza del tracciato,
- regimazione delle acque superficiali,
- piano della manutenzione,
- uso di materiali naturali e di provenienza locale.

In ogni caso si dovrà adottare massima cautela al fine di non arrecare danno alle proprietà adiacenti.

6. SEGNALETICA

I percorsi MTB devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.


La segnaletica può essere distinta in:

- ✚ pannelli di comunicazione contenenti le principali informazioni sul percorso, sulla sua difficoltà e le regole di comportamento;
- ✚ segnali di classificazione della difficoltà del percorso da disporre lungo l'itinerario;
- ✚ segnali di divieto di transito ai pedoni (nei tratti ad uso esclusivo delle MTB);
- ✚ segnali di avvertimento agli escursionisti ove è consentito il transito a MTB e pedoni (percorsi misti);
- ✚ segnali di avvertimento agli escursionisti e ai biker alle intersezioni tra percorsi pedonali o misti e percorsi ad uso esclusivo delle MTB.

Per quanto concerne le caratteristiche della segnaletica si segnala il seguente indirizzo internet

http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20120413/LineeGuida_Segnaletica_ultima.pdf sono consultabili le "Linee Guida per la segnalazione dei percorsi escursionistici", approvate con dGr 1124/2011, che contengono (pagg. 32/33) specifiche indicazioni per la segnaletica cicloescursionistica.

7. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Fatto salvo quanto previsto dal  [d.lgs. 285/1992](http://www.governo.it/leggi/285-1992) e ss.mm.ii., su qualsiasi percorso MTB, i biker dovranno sottostare a regole di comportamento che tutelino la propria e l'altrui sicurezza e, in particolare:

- a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione, alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso nonché alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;
- b) attenersi alle disposizioni riportate nella segnaletica od impartite dal personale eventualmente presente (Bike Park);
- c) dare la precedenza ai pedoni e agli altri utenti deboli;
- d) rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in MTB o persone che praticano il trekking;
- e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli. L'andatura deve essere commisurata al grado di esperienza di ciascuno e al tipo di terreno.
- f) restare sui percorsi già tracciati;
- g) non disperdere nell'ambiente alcun tipo di rifiuto;
- h) non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dal percorso;
- i) rispettare la proprietà privata;
- j) garantire sempre la propria autosufficienza;
- k) evitare di viaggiare da soli in situazioni pericolose;
- l) non urlare, diffondere musica, inseguire gli animali o danneggiare le piante;
- m) usare il casco;
- n) rispettare chi pratica l'attività di gestione e prelievo faunistico.

Gli enti promotori e gestori dei percorsi si dovranno impegnare nella divulgazione delle presenti regole di comportamento oltre ad informare sull'obbligo di rispetto dei divieti di cui all'art. 11 bis della l.r. 24/09.

8. DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

E' vietato transitare con la MTB in ogni caso e sempre nei terreni coltivati.

A seguito di precipitazioni superiori ai 50 mm nell'arco delle 48 ore precedenti (*) la data dell'evento, fatte salve particolari valutazioni di carattere puntuale debitamente motivate da parte del Sindaco territorialmente competente, non devono essere autorizzati raduni, manifestazioni e gare di MTB su percorsi a fondo naturale. In caso di eventi atmosferici particolarmente gravosi o nei casi in cui sia stata emanata l'allerta meteo rossa o arancione, ovvero nei casi specifici rilevati dal Sindaco territorialmente competente, è altresì vietato il transito anche a tutti i biker sui percorsi di cui al precedente punto 2, lettere b) e c).

La circolazione delle MTB è comunque vietata nei prati, prati pascoli e boschi non facenti parte integrante di specifici percorsi autorizzati dai Comuni e dagli enti gestori delle aree protette.

La circolazione delle MTB è vietata laddove, in assenza dell'uso pubblico, vi sia stato il diniego del proprietario del fondo.

Fatto salvo quanto previsto in merito ai "dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi" ai sensi degli artt. 68 e 69 del C.s., la circolazione nelle ore notturne sui percorsi di cui al precedente punto 2, lettere b), c) e d) è consentita esclusivamente in presenza dei seguenti dispositivi di illuminazione: faretto MTB da casco, fanale anteriore da almeno 1000 lumen, luci rosse posteriori a Led.

(*) dato da rilevarsi sul sito *ORMIL "Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria"* al seguente indirizzo internet <http://omirl.regione.liguria.it> con riferimento alle stazioni pluviometriche limitrofe alla località interessata dall'evento.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Maurizio Robello)

26/09/2018 (Dott. Roberta Rossi)